LE NUOVE PREVISIONI NORMATIVE IN TEMA DI RATEAZIONE

Dott. **Pasquale Saggese**

FONTE NORMATIVA

Art. 2 DLgs. 24.9.2015, n. 159
Decreto «Riscossione»

Novità per **rateazione** delle somme dovute a seguito di:

- comunicazioni degli esiti dei **controlli automatici e formali delle dichiarazioni** (avvisi bonari) e
- alcuni **istituti definitori dell'accertamento** (accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale e mediazione tributaria)

AVVISI BONARI

NOVITÀ

- Elevato **da 6 a 8** il numero delle **rate** per gli **importi non superiori a 5.000 euro**

La **rateazione** delle somme dovute a seguito di controlli automatici e dei controlli formali delle dichiarazioni va effettuata:

- in un massimo di **8 rate** trimestrali, per importi **fino a € 5.000**
- in un massimo di **20 rate** trimestrali, per importi superiori a € 5.000

AVVISI BONARI

DECORRENZA

Le novità si applicano a decorrere dalle **dichiarazioni** relative al periodo d'imposta in corso:

- al 31 dicembre 2014 (**UNICO 2015**), per i **controlli automatici**;
- al 31 dicembre 2013 (**UNICO 2014**), per i **controlli formali**;
- al 31 dicembre 2012 (**UNICO 2013**), per la **liquidazione** dei **redditi di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata**;
- al 31 dicembre 2013 (**UNICO 2014**), per la **liquidazione** delle **altre tipologie di redditi soggetti a tassazione separata**.

ISTITUTI DEFINITORI DELL'ACCERTAMENTO

NOVITÀ

- **Ridotta la soglia per** accedere ad un **numero di rate superiore a 8** da € 51.646 **a € 50.000**
- **Elevato da 12 a 16** il **numero massimo** di **rate** ottenibili

La **rateazione** delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale e mediazione tributaria va effettuata:

- in un massimo di **8 rate** trimestrali, per importi **fino a € 50.000**
- in un massimo di **16 rate** trimestrali, per importi superiori a € 50.000

ISTITUTI DEFINITORI DELL'ACCERTAMENTO

DECORRENZA

Le novità si applicano a:

- **atti di adesione**,
- atti definiti per **acquiescenza**,
- **conciliazioni** giudiziali e
- **mediazioni** tributarie

perfezionati a decorrere dal 22 ottobre 2015
(data di entrata in vigore del D.L.gs. 159/2015).

INADEMPIMENTO NEI PAGAMENTI RATEALI

Art. 3 DLgs. 24.9.2015, n. 159
Decreto «Riscossione»

Viene introdotto nel **DPR 602/73** il nuovo **art. 15-*ter*** per uniformare la disciplina relativa agli **inadempimenti nei pagamenti** delle somme dovute **a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate**

INADEMPIMENTO NEI PAGAMENTI RATEALI

AVVISI BONARI

Viene confermata la **decadenza** dal beneficio della rateazione in caso di:

- mancato pagamento della **prima rata** entro 30 giorni dalla comunicazione
- mancato pagamento di una delle **rate diverse dalla prima** entro il termine di pagamento della rata successiva

Iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e **sanzioni in misura piena**

INADEMPIMENTO NEI PAGAMENTI RATEALI

ISTITUTI DEFINITORI DELL'ACCERTAMENTO

Viene confermata la **decadenza** dal beneficio della rateazione in caso di:

- mancato pagamento di una delle **rate diverse dalla prima** entro il termine di pagamento della rata successiva

Iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta e interessi nonché della **sanzione del 30% aumentata della metà** (in luogo del raddoppio precedentemente previsto) applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta

LIEVE INADEMPIMENTO

AVVISI BONARI E ISTITUTI DEFINITORI DELL'ACCERTAMENTO

Viene codificata la nozione di «**lieve inadempimento**», che **non comporta la decadenza** se è dovuto a:

- **insufficiente versamento** di una rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- **tardivo versamento** della **prima rata**, non superiore a 7 giorni

Il lieve inadempimento è applicabile anche riguardo al:

- **versamento** in un'**unica soluzione** delle **somme dovute** a seguito di **controlli automatici** e **formali delle dichiarazioni**
- **versamento** in **unica soluzione o** della **prima rata** delle somme dovute a seguito di **istituti definitori dell'accertamento**

INADEMPIMENTO NEI PAGAMENTI RATEALI

AVVISI BONARI E ISTITUTI DEFINITORI DELL'ACCERTAMENTO

Nei casi di **lieve inadempimento** e di **tardivo pagamento** di una **rata** diversa dalla prima **entro il termine di pagamento della rata successiva**

Iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione pari (nel massimo) al 15%, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi

L'iscrizione a ruolo **non è eseguita** se ci si avvale del **ravvedimento operoso entro** il termine di pagamento della **rata successiva o**, nel caso di **ultima rata** o di **versamento in unica soluzione**, **entro 90 giorni dalla scadenza**

TERMINE NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO

AVVISI BONARI E ISTITUTI DEFINITORI DELL'ACCERTAMENTO

Per le somme dovute a seguito degli **inadempimenti di cui all'art. 15-*ter*** DPR 602/73, la **cartella** di pagamento deve essere **notificata**:

entro il **31 dicembre** del **terzo anno successivo** a quello di **scadenza dell'ultima rata** del piano di rateazione (nuova lett. c-*bis*) art. 25 co. 1 DPR 602/73)

Viene meno dunque per gli inadempimenti nella rateazione degli avvisi bonari l'obbligo di notifica della cartella di pagamento entro il **31 dicembre** del **secondo anno successivo** a quello di **scadenza della rata non pagata** o pagata in ritardo

FONTE NORMATIVA

Art. 10 DLgs. 24.9.2015, n. 159
Decreto «Riscossione»

Novità relative alla disciplina della
dilazione delle somme iscritte a ruolo
(o affidate all'Agente della Riscossione)

RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO

NUOVA DISCIPLINA DELLA DECADENZA
Ridotto da 8 **a 5** il numero di **rate** (anche non consecutive) **non pagate** che comportano la **decadenza** dal beneficio

«REMISSIONE *IN BONIS*»

Il carico può essere nuovamente rateizzato **se**, all'atto della presentazione della richiesta, le **rate scadute** alla stessa data sono **integralmente saldate**
In tal caso, il **nuovo piano** di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data

RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO

DECORRENZA
La nuova disciplina della **decadenza** si applica alle **dilazioni concesse a decorrere dal 22.10.2015**
(data di entrata in vigore del DLgs. 159/2015)

«REMISSIONE *IN BONIS*» STRAORDINARIA

Per i **piani di rateazione decaduti nei 24 mesi antecedenti il 22.10.2015** è **possibile accedere a un nuovo piano** di rateazione
A tal fine, occorre presentare una specifica **richiesta entro il 21.11.2015** (30 gg. dall'entrata in vigore del DLgs. 159/2015)

RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO

«REMISSIONE *IN BONIS*» STRAORDINARIA

- **piani** di rateazione **decaduti nei 24 mesi antecedenti il 22.10.2015**
- **richiesta entro il 21.11.2015**

Le **somme** iscritte a ruolo **non ancora versate** possono essere ripartite fino a un **massimo di 72 rate mensili**
In tal caso, il **mancato pagamento di due rate**, anche non consecutive, determina la **decadenza** dal beneficio della rateazione

RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO

EFFETTI PRESENTAZIONE ISTANZA RATEAZIONE

- **non possono essere avviate nuove azioni esecutive** sino all'eventuale rigetto dell'istanza
- **possono proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate**
- queste ultime sono bloccate **solo con il pagamento della prima rata** (e sempre che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati)

FONTE NORMATIVA

Art. 7 DLgs. 24.9.2015, n. 159
Decreto «Riscossione»

Modifiche relative alla disciplina in materia di
dilazione del pagamento dell'imposta di successione

DILAZIONE IMPOSTA DI SUCCESSIONE

NOVITÀ

Fermo restando l'obbligo di versare almeno il 20% dell'imposta liquidata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione,

- il **debito residuo** può essere dilazionato in **8 rate** trimestrali e, per importi superiori a **€ 20.000,** in **12 rate** trimestrali (anziché in un massimo di 5 rate annuali a prescindere dagli importi);
- la **rateazione non** è **consentita** per debiti d'imposta **inferiori a € 1.000**
- **non** è più **dovuta** la prestazione di idonea **garanzia**
- si introduce il concetto di **lieve inadempimento**
- **si applica la disciplina** in materia di inadempimenti nei pagamenti rateali di cui all'**art. 15-*ter*** DPR 602/73, **commi 5 e 6**

DILAZIONE IMPOSTA DI SUCCESSIONE

DECADENZA

La **decadenza** dal beneficio della rateazione si verifica in caso di:

- **mancato pagamento del 20%** dell'imposta liquidata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione
- **mancato pagamento di una delle rate** entro il termine di pagamento della rata successiva

Iscrizione a ruolo dell'importo dovuto con relative sanzioni e interessi, dedotto quanto già versato

LE ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Dott. **Pasquale Saggese**

SOSPENSIONE LEGALE RISCOSSIONE (1)

Art. 1 co. 537 ss. L. 228/2012

Le principali **novità** (art. 1 DLgs. 159/2015):

- **ridotto da 90 a 60 giorni il termine per presentare**, a pena di decadenza, **la domanda di sospensione**
- **vietata** espressamente la **reiterazione** della **domanda**
- tra le **cause legittimanti l'attivazione** della procedura è stata **soppressa** quella «residuale» costituita da "**qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso**" (le **ipotesi di sospensione legale** della riscossione restano dunque **tipizzate *ex lege*** nel co. 538) >>>

SOSPENSIONE LEGALE RISCOSSIONE (2)

Art. 1 co. 537 ss. L. 228/2012

>>>

- **il termine di 200 giorni per la cessazione dell'efficacia del pignoramento** resta **sospeso** fino a quando l'ente creditore non comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione
- **l'annullamento del ruolo non opera** in presenza di **motivi diversi da quelli eccepiti dal contribuente e tipizzati** nel co. 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa od ancora di sentenza non definitiva di annullamento del credito

SOSPENSIONE LEGALE RISCOSSIONE (3)

Art. 15 co. 1 DLgs. 159/2015

DECORRENZA

Le nuove disposizioni in materia si applicano alle **dichiarazioni presentate successivamente al 22.10.2015**
(data di entrata in vigore del DLgs. 159/2015)

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Art. 29 DL 78/2010

Le principali **novità** (art. 5 DLgs. 159/2015):

- l'accertamento diventa **esecutivo** con il decorso del **termine per la proposizione del ricorso** (non più dopo 60 gg. dalla notifica)
- la **sospensione *ex lege*** dell'esecuzione forzata opera **esclusivamente per gli accertamenti impugnati**
- l'Agente della Riscossione comunica la **presa in carico** al debitore **anche a mezzo posta elettronica**
- **soppresso** il **termine di decadenza** entro cui l'**espropriazione forzata** doveva essere avviata (31.12 del terzo anno successivo a quello di definitività dell'accertamento)

ONERI DI RISCOSSIONE

Art. 17 DLgs. 112/99

Gli **oneri di riscossione a carico del debitore** sono ridotti (art. 9 DLgs. 159/2015) :

- al **3%** delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di **pagamento entro il 60° giorno dalla notifica** della cartella (in tal caso è prevista una quota **a carico degli enti** che si avvalgono degli Agenti della Riscossione pari al **3%** delle somme riscosse)
- al **6%** delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento **oltre tale termine**
- all'**1%** in caso di riscossione spontanea a mezzo ruolo

AUTOTUTELA

Art. 2-*quater* DL 564/94

Le principali **novità** (art. 11 DLgs. 159/2015):

- nei casi di annullamento o revoca **parziale** dell'atto, è possibile avvalersi degli istituiti di **definizione agevolata delle sanzioni** alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto oggetto di annullamento o revoca, **purché si rinunci al ricorso**
- tale possibilità non si applica nelle ipotesi di definizione agevolata delle sole sanzioni ex art. 17 co. 2 DLgs. 472/97
- l'**annullamento o** la **revoca parziali non sono impugnabili autonomamente**

LA RIFORMA DELL'INTERPELLO

Dott. **Pasquale Saggese**

DLGS. 156/2015

Il DLgs. 156/2015:

- ✓ provvede a riformulare completamente l'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente e dunque a riscrivere la norma in materia di diritto di interpello;
- ✓ armonizza le differenti tipologie di richieste che possono essere formulate all'Amministrazione finanziaria.

TIPOLOGIE DI INTERPELLO "BASE"

Le tipologie di interpello "base" sono quattro:

1. ordinario interpretativo e ordinario qualificatorio;
2. probatorio;
3. disapplicativo obbligatorio;
4. relativo all'abuso del diritto.

In altri provvedimenti si trovano altre forme di interpello speciali (ad esempio quello relativo ai nuovi investimenti o per la *compliance* preventiva).

INTERPELLO ORDINARIO

- ✓ Non è obbligatorio;
- ✓ può riguardare l'interpretazione "pura" di una nuova disposizione di legge ovvero qualificare la specifica fattispecie su una norma già esaminata (ad esempio la qualificazione di una spesa tra pubblicità o rappresentanza);
- ✓ riposte in 90 giorni.

INTERPELLO PROBATORIO (1)

- ✓ Serve a dimostrare la sussistenza delle condizioni o sull'idoneità degli elementi probatori ai fini dell'adozione (o non adozione) di un particolare regime fiscale;
- ✓ in questa fattispecie rientrano molti dei precedenti interpelli disapplicativi quali quelli sulle società di comodo, sulle CFC, sui costi *black list*, ecc.

INTERPELLO PROBATORIO (2)

- ✓ Non è obbligatorio;
- ✓ la risposta viene resa in 120 giorni;
- ✓ deve essere data un'indicazione nel modello UNICO sul fatto che l'interpello non sia stato presentato o, se presentato, ha ottenuto una risposta negativa da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- ✓ La mancata indicazione in UNICO è sanzionata (es. da 2 a 21 mila euro per le società di comodo).

INTERPELLO DISAPPLICATIVO OBBLIGATORIO (1)

- ✓ Ipotesi limitata a tre casi:
  - riporto delle perdite in caso di cambio della maggioranza e di attività (art. 84 TUIR);
  - riporto delle perdite *post* fusione (art. 172 TUIR);
  - *dividend washing* (art. 109 TUIR);
- ✓ risposta viene resa in 120 giorni.

INTERPELLO DISAPPLICATIVO OBBLIGATORIO (2)

- ✓ Si applica la medesima sanzione da 2 a 21 mila euro in caso di mancata presentazione;
- ✓ la sanzione è raddoppiata nel caso in cui il contribuente abbia disapplicato in modo autonomo la fattispecie e tale soluzione viene contestata da parte dell'Amministrazione finanziaria.

INTERPELLO SULL'ABUSO DEL DIRITTO

- ✓ Non è obbligatorio;
- ✓ risposta resa in 120 giorni;
- ✓ il contribuente può fornire comunque la prova contraria in fase di accertamento.

CARATTERISTICHE COMUNI DEGLI INTERPELLI (1)

- ✓ Preventività delle istanze rispetto agli adempimenti tributari;
- ✓ termini per le risposte che sono perentori e in nessun caso ordinatori. Conseguenza è il silenzio assenso e la limitazione alla potestà di accertamento nonché la nullità degli atti;
- ✓ possibilità di richiedere una sola volta documentazione integrativa e risposta entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione stessa;

CARATTERISTICHE COMUNI DEGLI INTERPELLI (2)

- ✓ possibilità di regolarizzazione in alcune ipotesi (esempio la mancata individuazione del tipo di istanza) entro 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dalla regolarizzazione;
- ✓ non impugnabilità delle risposte rese alle istanze di interpello tranne che nell'ipotesi di interpelli disapplicativi obbligatori i cui dinieghi, comunque, possono essere impugnati soltanto unitamente all'atto impositivo.

LE NOVITÀ RELATIVE AL PROCESSO TRIBUTARIO

Dott. **Pasquale Saggese**

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

FONTE NORMATIVA

Art. 9 co. 1 lett. l) DLgs. 24.9.2015 n. 156

Decreto "Interpelli e contenzioso"

⬇

Sostituisce l'art. 17-*bis* del DLgs. 31.12.1992 n. 546

ESTENSIONE AMBITO APPLICAZIONE (1)

NOVITÀ

La **procedura** del reclamo viene resa **obbligatoria** per:

- ✓ gli **atti emessi da tutti gli enti impositori** (anziché soltanto di quelli dell'Agenzia delle entrate), ivi compresi gli enti locali, gli Agenti della Riscossione e i c.d. "concessionari locali";
- ✓ le **controversie** di valore indeterminabile **in materia catastale** di cui all'art. 2 co. 2 primo periodo DLgs. 546/92 (es., classamento di terreni e unità immobiliari urbane, attribuzione rendita catastale).

⬇

Resta fermo il limite di **valore della controversia** che **non** deve essere **superiore a € 20.000**.

ESTENSIONE AMBITO APPLICAZIONE (2)

CIRC. AG. ENTR. 29.12.2015 N. 38/E (§ 1.7.1)

Tenuto conto della natura degli **atti degli agenti e dei concessionari privati della riscossione**, si ritiene che il reclamo possa trovare applicazione per le impugnazioni concernenti, in particolare:

- ✓ cartelle di pagamento per vizi propri;
- ✓ fermi di beni mobili registrati *ex* art. 86 DPR 602/73;
- ✓ iscrizioni di ipoteche sugli immobili *ex* art. 77 DPR 602/73.

DECORRENZA (1)

DECORRENZA

Le novità in materia di reclamo e mediazione nel processo tributario entrano in vigore a decorrere:

⬇

dall'1.1.2016.

DECORRENZA (2)

CIRC. AG. ENTR. 29.12.2015 N. 38/E (§ 1.7)

Per quanto concerne gli **atti prima esclusi dalla disciplina** del reclamo/mediazione (ad esempio, gli atti di accertamento catastale o gli atti degli enti locali), si deve ritenere che la nuova disciplina trovi applicazione con riferimento ai **ricorsi notificati dal contribuente a decorrere dal 1° gennaio 2016**.

Con riguardo, invece, alle **liti già ricadenti nell'ambito di applicazione del reclamo/mediazione**, le nuove disposizioni (con particolare riguardo alla riduzione delle sanzioni, alle modalità di pagamento e alla possibilità di esperire la conciliazione giudiziale in caso di esito negativo del reclamo/mediazione) si applicano ai **procedimenti di mediazione pendenti alla data del 1° gennaio 2016**.

MODALITÀ DI INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO

CIRC. AG. ENTR. 29.12.2015 N. 38/E (§ 1.7.2)

Il nuovo comma 1 dell'art. 17-*bis* DLgs. 546/92 stabilisce che "***il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo*** *e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa*".

Ciò significa che, nelle controversie in questione, la proposizione dell'impugnazione produce, oltre agli effetti sostanziali e processuali tipici del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione. In sostanza, **il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso**.

La pregressa disciplina prevedeva, invece, un'apposita istanza di reclamo, motivata sulle stesse ragioni che sarebbero state portate all'attenzione del giudice nella eventuale fase giurisdizionale con il successivo deposito del ricorso.

EFFETTI PRESENTAZIONE RECLAMO (1)

CIRC. AG. ENTR. 29.12.2015 N. 38/E (§ 1.7.3)

Il nuovo comma 2 dell'art. 17-*bis* DLgs. 546/92 stabilisce che "***il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica****, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo*".

Ciò significa che con la proposizione del ricorso si apre una **fase amministrativa di durata pari a 90 giorni** entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione.

Il termine di 90 giorni va computato dalla data di notifica del ricorso all'ente impositore. **Se la notifica del ricorso è effettuata a mezzo del servizio postale**, il predetto **termine decorre dalla data di ricezione del ricorso da parte dell'ente destinatario**.

Il **termine di 90 giorni** è **soggetto alla sospensione feriale** dei termini processuali.

EFFETTI PRESENTAZIONE RECLAMO (2)

CIRC. AG. ENTR. 29.12.2015 N. 38/E (§ 1.7.3)

Durante la pendenza del procedimento di reclamo/mediazione si verificano i seguenti **effetti**:

- ✓ il **ricorso non è procedibile** *ex* art. 17-*bis* co. 2 DLgs. 546/92;
- ✓ il **termine** di 30 giorni **per la costituzione in giudizio** del ricorrente **decorre solo dopo lo scadere del termine** dilatorio **di 90 giorni**;
- ✓ sono **sospesi *ex lege* la riscossione e il pagamento delle somme dovute** in base all'atto oggetto di contestazione *ex* co. 8 art. 17-*bis*; tale sospensione opera **anche nei casi di improcedibilità** del ricorso a seguito di prematura costituzione in giudizio del ricorrente;
- ✓ **decorso inutilmente il termine di 90 giorni**, sono **dovuti gli interessi** previsti dalle singole leggi d'imposta **per il periodo di sospensione**.

CONSEGUENZE OMISSIONE FASE DI RECLAMO

IMPROCEDIBILITÀ

Se la costituzione in giudizio avviene in data anteriore al termine di 90 giorni (dalla notifica del ricorso) previsto per la conclusione della fase del reclamo, viene confermato che il **ricorso è improcedibile**.

NOVITÀ

Il **soggetto legittimato a rilevare l'improcedibilità** è la **Commissione tributaria** che, nel caso, rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo (nel regime previgente il rinvio dell'udienza era possibile solo su eccezione dell'ente impositore).

MEDIAZIONE – PERFEZIONAMENTO

Viene codificato il principio secondo cui la mediazione **si perfeziona con**:

- ✓ il **versamento** delle somme dovute o della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, se la **lite** ha ad **oggetto** un **atto impositivo o di riscossione**;
- ✓ la **sottoscrizione** dell'accordo che indica le somme dovute e le modalità di pagamento, per le **liti di rimborso**;
- ✓ la **sottoscrizione** dell'accordo, per le **controversie** aventi ad oggetto operazioni **catastali**. Gli atti catastali verranno aggiornati a seguito del perfezionamento della mediazione e nei termini risultanti dall'accordo.

Per il **versamento** delle somme dovute si applicano le disposizioni previste per l'**accertamento con adesione** (art. 8 DLgs. 218/97)

MEDIAZIONE – RIDUZIONE SANZIONI

NOVITÀ

In caso di perfezionamento della mediazione, le **sanzioni** sono **ridotte al 35% del minimo** edittale.

La precedente versione della norma prevedeva invece la riduzione al 40%, peraltro, non del minimo edittale ma, stante il rinvio alla disciplina sulla conciliazione, "*delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima*".

MEDIAZIONE – SANZIONI

NOVITÀ

A seguito della riforma del sistema sanzionatorio tributario recata dal DLgs. 158/2015, è stato modificato l'art. 12 del DLgs. 472/97 concernente il concorso di violazioni e la continuazione.

È stata estesa anche al reclamo/mediazione la disciplina del co. 8 del cit. art. 12 - secondo cui le disposizioni sulla determinazione di una **sanzione unica in caso di progressione** si applicano **separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta** – che nella formulazione originaria era prevista solo per le ipotesi di accertamento con adesione.

RECLAMO – ACCOGLIMENTO PARZIALE

NOVITÀ

In caso di **accoglimento parziale del reclamo**, si rendono applicabili le disposizioni recate dall'art. 2-*quater* co. 1-*sexies* DL 564/94, introdotte dall'art. 11 co. 1 lett. a) DLgs. 159/2015

CIRC. AG. ENTR. 29.12.2015 N. 38/E (§ 1.7.5)

Il contribuente che abbia ottenuto l'accoglimento parziale del reclamo, **previa rinuncia al deposito del ricorso** con riguardo agli altri motivi di doglianza non accolti, è **rimesso in termini per** ottenere eventualmente la **riduzione delle sanzioni ad un terzo** prevista dall'art. 15 DLgs. 218/97.

RAPPORTI RECLAMO/CONCILIAZIONE

NOVITÀ

Le **liti reclamabili**, nella successiva fase processuale, sono **definibili anche con la conciliazione giudiziale**. Non è stata infatti riproposta la disposizione che imponeva l'alternatività tra reclamo/mediazione e conciliazione.

CIRC. AG. ENTR. 29.12.2015 N. 38/E (§ 1.7.7)

Possono essere **oggetto di conciliazione anche le cause, pendenti al 1° gennaio 2016**, di valore non superiore a ventimila euro e concernenti atti dell'Agenzia delle entrate, **per le quali sia stata esperita infruttuosamente la mediazione in applicazione della previgente disciplina**.

SPESE DI GIUDIZIO

Nelle controversie aventi ad oggetto atti reclamabili le **spese di giudizio** sono **maggiorate del 50%** a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.

La disciplina, precedentemente contenuta nell'art. 17-*bis*, è ora confluita nell'art. 15 co. 2-*septies* del DLgs. 546/92.

LE ALTRE NOVITÀ RELATIVE AL PROCESSO TRIBUTARIO

Dott. **Pasquale Saggese**

LA NUOVA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (1)

A seguito del DLgs. 159/2015, la conciliazione tra le parti può avvenire fino al secondo grado di giudizio e, dunque, anche dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, ma con differente riduzione delle sanzioni.

In tal caso, infatti, le sanzioni sono ridotte nella misura del 50% del minimo.

Qualora, invece, l'accordo sia raggiunto entro il primo grado di giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, le sanzioni continuano ad essere ridotte al 40% del minimo.

LA NUOVA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (2)

Con la conciliazione giudiziale possono continuare ad essere definite le vertenze soggette alla giurisdizione tributaria aventi per oggetto tutti i tributi, quali imposte sui redditi, IVA, IRAP, tributi locali, contributi consortili, tasse di concessione governativa.

Inoltre, a differenza di quanto avviene attualmente, mediante la conciliazione è possibile definire anche le controversie oggetto per cui è obbligatoria la procedura di reclamo mediazione.

LA NUOVA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (3)

La conciliazione può essere conclusa anche fuori udienza.

In tal caso, le parti, qualora abbiano raggiunto un accordo, possono presentare un'istanza congiunta, sottoscritta personalmente o dai difensori, per la definizione parziale o totale della lite.

A seconda che la definizione sia totale o parziale, la Commissione pronuncerà sentenza di cessazione della materia del contendere o ordinanza che, dichiarata la cessazione parziale, disporrà per l'ulteriore trattazione della causa.

SOSPENSIONE GIUDIZIALE FASE DEL PROCESSO (1)

Art. 47 DLgs. 546/92

Il procedimento cautelare previsto dall'art. 47 del contenzioso tributario si riferisce in primo grado all'atto impugnato (sospensione dell'atto impugnato) **IN PRESENZA DI UN DANNO GRAVE E IRREPARABILE.**

Viene prevista la CONDANNA ALLE SPESE anche per la fase cautelare

SOSPENSIONE GIUDIZIALE FASE DEL PROCESSO (2)

Art. 52 DLgs. 546/92

Nel successivo grado di giudizio si ammette la tutela cautelare davanti alla COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE in forma di sospensione della sentenza impugnata **SE SUSSISTONO GRAVI E FONDATI MOTIVI** (cfr. art. 283 c.p.c.).

È possibile chiedere da parte dell'appellante alla COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE anche la **sospensione dell'esecuzione dell'atto** se da questa può derivargli un **DANNO GRAVE E IRREPARABILE**.

ART. 62-*BIS* DLGS. 546/92

- ✓ La parte che ha proposto RICORSO IN CASSAZIONE può chiedere alla Commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospendere in tutto o in parte l'esecutività **al fine di evitare un danno grave e irreparabile**.
- ✓ Sono previsti i **riti collegiali e presidenziali**; si applica la normativa per la determinazione della garanzia.
- ✓ Sono **sospendibili**:
  - l'esecutività della sentenza di secondo grado;
  - l'atto impugnato.

ESECUZIONE DELLE SENTENZE

ART. 67-*BIS* DLGS. 546/92 (1)

Con la **completa riscrittura dell'art. 69** e **l'abrogazione dell'art. 69-*bis***, le sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie, nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto:

- ✓ dinieghi di rimborso;
- ✓ atti relativi alle operazione catastali;

sono provvisoriamente esecutive così come quelle emesse nei giudizi aventi ad oggetto atti impositivi, disciplinate dal co. 2 dell'art. 68.

ART. 67-*BIS* DLGS. 546/92 (2)

- ✓ E' stato previsto un **RIMEDIO PROCESSUALE UNICO** all'eventuale inadempienza dell'Ufficio nell'esecuzione delle sentenze, siano esse definitive o provvisorie.
- ✓ Il contribuente, infatti, in caso di inerzia dell'Ufficio, **può ricorrere unicamente al rimedio dell'OTTEMPERANZA** a norma del successivo art. 70.

ART. 67-*BIS* DLGS. 546/92 (3)

L'entrata in vigore dell'art. 67-*bis* **è posticipata al 1° GIUGNO 2016,** unitamente alla prevista **abrogazione dell'art. 69-*bis*** in tema di controversie catastali e alla **modifica dell'art. 69** in tema di esecuzione delle sentenze di condanna alla restituzione di somme in favore del contribuente.

ART. 68 DLGS. 546/92 (1)

È stato **modificato il co. 2 dell'articolo 68**, che tratta delle **DECISIONI FAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE** e stabilisce che:

- ✓ in ipotesi di accoglimento del ricorso, il tributo corrisposto in eccedenza con i relativi interessi **DEVE ESSERE RIMBORSATO D'UFFICIO**, nel termine di 90 GIORNI dalla notificazione della sentenza.

ART. 68 DLGS. 546/92 (2)

Al **co. 2 dell'art. 68 DLgs. 546/92 è stato aggiunto il seguente periodo**: "*in caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale*".

ART. 69 DLGS. 546/92 (1)

- ✓ Il nuovo art. 69 è rubricato: **"esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente"**.
- ✓ Al co. 1 è stata prevista **L'IMMEDIATA ESECUTIVITÀ** delle "***sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente***" e di "***quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali***".

ART. 69 DLGS. 546/92 (2)

- ✓ L'art. 69 co. 1 prevede che il pagamento di somme di importo superiore a € 10.000,00, diverse dalle spese di lite, **possa essere subordinato dal giudice alla prestazione di IDONEA GARANZIA**, **anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante**.
- ✓ Il **co. 3 dell'art. 69** prevede che **i costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.**

ART. 69 DLGS. 546/92 (3)

L'art. 69 co. 2, ha demandato la **disciplina della garanzia ad un apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze**, che **dovrà:**

- ✓ prevedere il **contenuto** e la **durata** della stessa;
- ✓ il **termine** entro il quale potrà essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite, protrattasi per un periodo di TRE MESI.

ART. 69 DLGS. 546/92 (4)

- ✓ **Il pagamento delle somme dovute** a seguito della sentenza deve essere eseguito:
  - **entro novanta giorni** dalla notificazione della sentenza, se non è dovuta la garanzia;
  - **entro novanta giorni** dalla presentazione della garanzia, se dovuta.
- ✓ In caso di mancata esecuzione della sentenza, entro i predetti termini, il contribuente ha la facoltà di **esperire il giudizio di ottemperanza.**

ART. 69 DLGS. 546/92 (5)

- ✓ L'art. 12 co. 2, prevede che **fino all'approvazione del DECRETO MINISTERIALE**, previsto dell'articolo 69 co. 2, relativamente alla disciplina della garanzia, "***restano applicabili le previgenti disposizioni***" dell'articolo 69.